



Decreto Dirigenziale n. 44 del 20/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/2006 ART. 208 - DITTA LANGELLA MARIO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CERCOLA ALLA VIA CENSI DELL'ARCO N. 4 ED IMPIANTO SITO IN VOLLA VIA PALAZZIELLO SNC - OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 9181 DEL 26 MAGGIO 2010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la Società Langella Mario srl con sede legale in Cercola (NA) alla via Censi dell'Arco 4 ed impianto sito in Volla (NA) alla Via Palazziello senza numero civico, iscritta alla CCIAA di Napoli, C.F. 00569461213, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rilasciata con decreto del Dirigente del Settore Provinciale Tutela Ambiente di Napoli n° 133 del 19.5.2009 e con D.D. n. 699/09 e D.D. n. 777/09 del Dirigente del Settore Centrale Tutela dell'Ambiente;

CHE la ditta interessata, legalmente rappresentata da Langella Mario, nato a Napoli il 7.12.1956, ha proposto ricorso al TAR Campania (n. registro generale 6530/2009) per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 699 del 5.8.2009 nonché del successivo decreto n. 777 del 30.9.2009 di variante non sostanziale dell'autorizzazione dell'impianto sito in Volla nella parte in cui si nega l'autorizzazione delle attività D13 e D14 per i codici CER 180103 e 180102;

CHE il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con sentenza n. 9181 del 26 maggio 2010, ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti oggetto di impugnazione, salvo ulteriori legittime determinazioni della Regione Campania;

CHE con nota n. 934178 del 23.11.2010 il Settore, in ottemperanza a quanto disposto con la sopracitata Sentenza n. 9181/2010, ha comunicato alla società Langella Mario srl che il Tribunale Amministrativo ha inteso specificare che: *“la puntuale osservanza delle precise disposizioni normative in materia ambientale mira ad assicurare la piena tutela del diritto alla salute senza sacrificare il diritto alla iniziativa economica ed alla libertà di impresa” ma anche che “è effettivamente necessario che l'impresa ricorrente, dopo aver raccolto i rifiuti presso i produttori, li accolga nel suo impianto ed ivi li depositi senza poter fare nient'altro”* “ciò perché se le operazioni di deposito preliminare sono funzionali al corretto smaltimento, le fasi di raggruppamento e del ricondizionamento sono tuttavia momenti intermedi che, nel caso di specie, vanno dettagliatamente descritti e circoscritti al fine di evitare manipolazioni non ammesse per i rifiuti a rischio infettivo, i quali possono essere raccolti e trasportati solo in contenitori omologati ai sensi di legge. In particolare il secondo imballaggio rigido esterno, prescritto dall'art. 8, comma 1 del DPR 254/2003, deve accompagnare tali rifiuti durante la movimentazione ed il trasporto sino all'impianto di smaltimento definitivo”.

CHE con la medesima nota la società Langella Mario srl è stata invitata a riproporre la richiesta di autorizzazione delle attività D13 e D14 per i codici CER 180103 e 180202 trasmettendo una relazione redatta da tecnico abilitato con la descrizione delle modalità di esercizio delle suddette attività;

CONSIDERATO

CHE la società Langella Mario srl, con nota n. 079386 del 7.12.2010, ha trasmesso una relazione tecnica datata 29.11.2010, a firma dell'ing. Gaetano D'Ambrosio, con le modalità di esercizio delle attività D13 e D14 per i codici CER 180103 e 180202;

CHE il Settore, con nota n. 1007794 del 17.12.2010, inviata anche ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, ha informato la società Langella Mario srl di concordare sulle operazioni D13 così come descritte in relazione (ovvero: *per il carico dei contenitori sui mezzi di maggiori dimensioni, in genere autoarticolati, essi vengono sistemati su pallets e cellophanati, si che l'operazione di carico può avvenire agevolmente con l'utilizzo di un carrello elevatore*), e di concordare, altresì sulle operazioni di *inserimento dei contenitori danneggiati in un contenitore di capacità maggiore*”.

CHE il Settore non ha ritenuto invece di concordare sulle modalità di esercizio dell'attività D14 come descritta in relazione;

VISTI

il D.Lgs. 152/06;
la deliberazione di Giunta Regionale 1411/07;
il D.D. n. 208/2008;
il D.D. 133/09;
il D.D. n. 699/09;
il D.D. n. 777/2010;
la Sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 9181 del 26 maggio 2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1) **OTTEMPERARE alla Sentenza del** TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9181 del 26 maggio 2010
- 2) **AUTORIZZARE**, per l'effetto della succitata sentenza, la Società Langella Mario srl con sede legale in Cercola (NA) alla via Censi dell'Arco 4 ed impianto sito in Volla (NA) alla Via Palazziello senza numero civico, iscritta alla CCIAA di Napoli, C.F. 00569461213, all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le seguenti tipologie di rifiuti e le seguenti attività:

CER	Tipologia merceologica	Attività
16 02 15 *	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	D13-D14-D15.
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D13-D15.
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15.
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	D13-D14-D15.
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D13-D15.
20 01 17	Prodotti fotochimici	D13-D14-D15.
20 01 19	Pesticidi	D13-D14-D15.
20 01 27	Vernici, inchiostri, adesivo, e resine contenenti sostanza pericolose	D13-D14-D15.
20 01 31	Medicinali citotossici e citostatici	D13-D14-D15.

- 3) **SPECIFICARE** che le operazioni D13 per i codici CER 180103 e 180202 sono quelle descritte in relazione tecnica, ovvero: *per il carico dei contenitori sui mezzi di maggiori dimensioni, in genere autoarticolati, essi vengono sistemati su pallets e cellophanati, si che l'operazione di carico può avvenire agevolmente con l'utilizzo di un carrello elevatore; inoltre, laddove si verifichi un danneggiamento del contenitore esterno lo stesso va inserito in un contenitore di capacità maggiore;*
- 4) **SPECIFICARE** altresì, che gli imballaggi esterni devono avere adeguate caratteristiche per resistere agli urti ed alle altre sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, così come

disposto dal DPR 254/03 e pertanto il danneggiamento degli stessi deve essere considerato come **evento accidentale e non ricorrente**;

- 5) **PRECISARE** che l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti sanitari (codice 18) è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- Il deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Cod. 180103 e 180202) deve essere effettuato in condizioni da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di giorni 5,;
 - Per le altre tipologie di rifiuti sanitari si applicano le disposizioni di cui all'art 4 del DPR n. 254/03.
- 6) **INCARICARE** l'Amministrazione Provinciale di Napoli di effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, verificando in particolare le nuove modalità di gestione dei rifiuti;
- 7) **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta Langella Mario s.r.l., al Comune di Volla, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL competente, al Settore T.A.P. Ecologia e Tutela Ambiente di Napoli e all'ORR.
- 8) **INVIARE** per la pubblicazione il presente Decreto al Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Rauci